



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO COMMERCIO
DIVISIONE AMMINISTRATIVA COMMERCIO E OPI**

ATTO N. ORDS 232

Torino, 18/09/2026

ORDINANZA

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE, CESSIONE, ASPORTO, CONSUMO E DETENZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI IN VETRO E/O IN METALLO IDONEI ALL'OFFESA DELLA PERSONA NONCHE' DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE CON GRADAZIONE SUPERIORE A 5°, ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DEL PALAVELA, NELLE GIORNATE DI DOMENICA 20, LUNEDI' 21 E MERCOLEDI' 23 SETTEMBRE 2026, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "CEV CAMPIONATI EUROPEI MASCHILI 2026".

Visti:

- l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, che ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

DATO ATTO

- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato – rigettando la censura di violazione dell'art. 41 della Costituzione – che “Questa Corte ha costantemente negato che “sia configurabile una lesione della libertà d’iniziativa economica allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità sociale”;
- che, ai sensi del proprio Statuto, il Comune di Torino persegue, fra le sue finalità: la tutela e promozione dei diritti costituzionalmente garantiti, contribuendo a rendere effettivo il diritto dei cittadini alla tutela della

salute dei lavoratori; la tutela dell'ambiente di vita, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento; la promozione del rispetto della dignità delle persone e della sicurezza sociale;

• che i commi 1 e 2 dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000 stabiliscono che:

"1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a. all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b. allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto.

2. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza."

CONSIDERATO CHE

in relazione all'evento indicato in oggetto, con nota dell'Ufficio di Gabinetto – Cat. A.4/26.GAB prot. 0211270 del 16/09/2026 - la Questura richiede alla Città *“di valutare l'opportunità di emettere apposito provvedimento volto a vietare:*

1) All'interno del PalaVela:

la somministrazione, vendita e asporto di bevande alcoliche superiori a 5°, anche se servite in bicchieri di plastica o di cartone, e l'inibizione a utilizzare e detenere contenitori comunque idonei all'offesa (intendendo, oltre ai contenitori di vetro, anche quelli di plastica rigida con tappo e le lattine).

2) All'esterno del PalaVela:

a. la somministrazione, la vendita per asporto o la cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire pericolo, anche se erogate da distributori automatici, i cui gestori di distributori automatici dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione;

b. la detenzione, la somministrazione e il consumo in luogo pubblico di alcolici superiori a 5°, anche se servite in bicchieri di plastica o di cartone, e il divieto di detenere qualsiasi tipo di bevande in bottiglie di vetro e lattine o che comunque che possano costituire pericolo nonché il loro abbandono al di fuori dagli appositi contenitori;

L'interdizione indicata al punto 2 interesserà la seguente area perimetrale al PalaVela:

- via Ventimiglia, nel tratto compreso tra il sottopasso Lingotto e il civico n°165, carreggiata Sud;
- Giardino Giuseppe Levi e area parcheggio di via Ventimiglia n° 145 (antistante gli ingressi del PalaVela);
- Giardino Corpo Italiano di Liberazione, nell'area compresa tra il laghetto e il PalaVela.

Il provvedimento dovrà essere attivo:

Domenica 20, lunedì 21 e mercoledì 23 settembre 2026

- Dalle ore 13.00 e fino a cessate esigenze".

RILEVATO

- che l'abbandono in spazi pubblici di contenitori di bevande in vetro e/o metallo contribuisce a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano e può creare grave pregiudizio per l'incolumità delle persone in quanto costituisce fonte di pericolo per i soggetti che in quei luoghi abitano e transitano; inoltre, detti contenitori in alcuni casi possono essere utilizzati come strumenti atti ad offendere;
- che il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche può determinare situazioni di pericolosità, oltre che per la salute anche rispetto all'incolumità delle persone nell'area della manifestazione;
- che per le ragioni già esposte, sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di tutela della pubblica incolumità;

VISTO

- l'art. 54 c. 4 del D.lgs. n. 267/2000 che:
 - al comma 4 prevede che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotti, con atto motivato, i provvedimenti (anche) contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
 - al comma 4 bis precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto;
per le motivazioni illustrate in premessa, in occasione dell'evento sportivo CEV CAMPIONATI EUROPEI MASCHILI 2026

ORDINA

nelle giornate di domenica 20, lunedì 21 e mercoledì 23 settembre 2026 dalle ore 13.00 e fino a cessate esigenze

il divieto di:

1) All'interno del PalaVela:

somministrazione, vendita e asporto di bevande alcoliche superiori a 5°, anche se servite in bicchieri di plastica o di cartone, nonché di utilizzo e detenzione di contenitori comunque idonei all'offesa (intendendo, oltre ai contenitori di vetro, anche quelli di plastica rigida con tappo e le lattine).

2) All'esterno del PalaVela:

a) somministrazione, vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante e dei titolari di SCIA di somministrazione temporanea, di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire pericolo, anche se erogate da distributori automatici, i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione;

b) detenzione, somministrazione e consumo in luogo pubblico di alcolici superiori a 5°, anche se serviti in bicchieri di plastica o di cartone, nonché di detenzione di qualsiasi tipo di bevanda in bottiglie di vetro, lattine o altri contenitori che possano comunque costituire pericolo e di abbandono degli stessi al di fuori degli appositi raccoglitori per i rifiuti;

L'interdizione indicata al punto 2) interessa la seguente area perimetrale al PalaVela:

- via Ventimiglia, nel tratto compreso tra il sottopasso Lingotto e il civico n°165, carreggiata Sud;
- Giardino Giuseppe Levi e area parcheggio di via Ventimiglia n° 145 (antistante gli ingressi del PalaVela);
- Giardino Corpo Italiano di Liberazione, nell'area compresa tra il laghetto e il PalaVela.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Comando del Corpo di Polizia Municipale di Torino per la notifica e/o la più ampia diffusione, nonché per l'esecuzione, e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino per la predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione e per il coordinamento delle Forze di Polizia dello Stato.

AVVERTE

- che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. **650 CP**;
- che l'inosservanza delle disposizioni, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti, è punita ai sensi dell'art. **7-bis, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 e con la confisca

amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione;

- che è comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Torino entro il termine di trenta giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i.

Autorità emanante: Città di Torino.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: Area 1 – Dipartimento Commercio – Divisione Amministrativa Commercio e OPI – Ufficio Manifestazioni Temporanee – via Meucci 4, Torino.

Il Sindaco

Firmato digitalmente da Stefano Lo Russo